

## REGOLAMENTO (UE) N. 557/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2011

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(2)</sup>, stabilisce il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura per il 2011 da parte dei pescherecci dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 <sup>(3)</sup>, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri.
- (3) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 21.1.2011, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

- (4) In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.
- (5) Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, si ritiene che le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna, saranno esaurite il 9 giugno 2011.
- (6) È pertanto necessario che la Commissione proibisca a decorrere dal 10 giugno 2011, ore 17.00, la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna è vietata a decorrere dal 10 giugno 2011, ore 17.00.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

